



Decreto Dirigenziale n. 34 del 03/02/2012

A.G.C.5 Ecologia, tutela dell'ambiente, disinquinamento, protezione civile

Settore 7 Settore provinc.ecologia,tutela dell'amb.,disinquinam.,protez.civ. - Napoli

Oggetto dell'Atto:

D. LGS. 3 APRILE 2006 N. 152 E S.M.I., ART. 269 COMMA 8. AUTORIZZAZIONE ALLE EMISSIONI IN ATMOSFERA PER LO STABILIMENTO GESTITO DALLA "AGEROLA CARNI S.R.L." CON SEDE LEGALE ED OPERATIVA IN AGEROLA ALLA VIA S. CROCE, 33, CON ATTIVITA' DI MATTATOIO E TRASFORMAZIONE CARNI.

IL DIRIGENTE

PREMESSO

- a. che l'art. 269, comma 1 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152, “Norme in materia ambientale” e successive modifiche e integrazioni così recita: “Fatto salvo quanto stabilito dall'articolo 267, commi 2 e 3, dal comma 10 del presente articolo e dall'articolo 272, commi 1 e 5, per tutti gli stabilimenti che producono emissioni deve essere richiesta una autorizzazione ai sensi della parte quinta del presente decreto. L'autorizzazione è rilasciata con riferimento allo stabilimento. I singoli impianti e le singole attività presenti nello stabilimento non sono oggetto di distinte autorizzazioni”;
- b. che l'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera è la Regione o la Provincia autonoma, ai sensi dell'art. 268 comma 1 lettera o) normativa succitata;
- c. che la **“AGEROLA CARNI s.r.l.”**, con stabilimento in Agerola alla via S. Croce, 33, risulta autorizzata alle emissioni in atmosfera, con D.D. n. 76 del 11/02/2008, per l'attività in deroga, di cui all'art. 272 comma 2 del D.Lgs. 152/06, di “trasformazione e conservazione, esclusa la surgelazione, di carne, con produzione non superiore a 1000 Kg/g”;
- d. che il legale rappresentante pro-tempore della **“AGEROLA CARNI s.r.l.” con sede legale ed operativa in Agerola alla via S. Croce, 33**, ha presentato domanda di autorizzazione alle emissioni in atmosfera, ai sensi del D.lgs. 152/06, art.269, comma 8 per modifica sostanziale agli impianti che prevede anche l'attività di mattatoio;
- e. che allegata alla domanda, acquisita al protocollo del Settore con nota prot. n. 357468 del 05/05/2011, è stata prodotta relazione tecnica a firma di tecnico abilitato, attestante il rispetto dei limiti delle emissioni stabiliti dalle vigenti normative;

RILEVATO

- a. che nella Conferenza di Servizi iniziata il 01/07/2011 e conclusa il 24/01/2012, i cui verbali si richiamano:
 - a.1. la Provincia, con nota prot. gen. 73188 del 29/06/2011, e l'ASL, con nota prot. 1464 del 29/06/2011, hanno chiesto integrazioni progettuali;
 - a.2. il Comune, nella seduta del 01/07/2011, ha espresso parere favorevole per l'aspetto urbanistico ed edilizio;
 - a.3. l'Amministrazione Regionale ha chiesto al tecnico della Società chiarimenti sulla quantità annua massima di capi macellati e sul valore massimo complessivo in peso delle carcasse ai fini della valutazione dell'assoggettabilità o meno all'autorizzazione integrata ambientale ed evidenziato che gli impianti non appaiono conformi alle disposizioni previste dalla D.G.R. 4102/92, Parte 3, Settore 1,2;
 - a.4. la Società ha trasmesso nota tecnica integrativa ed elaborati grafici acquisiti in data 04/08/2011 con prot. 610245;
 - a.5. la Provincia, con nota prot. 927265 del 09/09/2011, in riferimento alla relazione integrativa prodotta dalla Società, ha evidenziato che l'attività è soggetta alle prescrizioni previste al punto 1. 2 della D.G.R. 4102/02 che impone specifici sistemi di abbattimento quando l'attività è posta ad una distanza inferiore a 500 mt. da eventuali insediamenti;
 - a.6. l'Amministrazione Regionale ha rilevato che la relazione integrativa non fornisce la capacità max giornaliera di produzione dello stabilimento, necessaria per valutare l'assoggettabilità o meno dello stesso all' AIA, ai sensi dell'All. VIII, Parte II del D.Lgs. 152/06. Ha evidenziato, inoltre, che l'attività di macellazione di animali è soggetta alle prescrizioni previste al punto 1.2 della D.G.R. 4102/92;
 - a.7. l'ASL ha chiesto alla Società di fornire chiarimenti in ordine alle quantità di carcasse lavorate giornalmente e alla mancanza di sistemi di abbattimento;

- a.8. la Società, con nota prot. 895549 del 24/11/2011, ha trasmesso documentazione integrativa con l'attestazione che la produzione giornaliera non supera le 50 t. al giorno di carcasse, con la planimetria e layout delle attrezzature e relazione tecnica progettuale dell'impianto di aspirazione ed abbattimento delle sostanze odorigine;
- a.9. la Provincia, con nota n. 6586 del 19/01/2012, ha espresso parere favorevole;
- a.10. l'ASL, con nota n. 209 del 18/01/2012, ha comunicato che la Società ha trasmesso una documentazione integrativa relativa al sistema di abbattimento a carboni attivi, ma non ha fornito le informazioni richieste con la nota n. 1464 del 29/06/2011;
- a.11. il Responsabile del procedimento ha rilevato che nel progetto di adeguamento presentato dalla Società, manca una previsione dei valori di concentrazione degli inquinanti e non prevede la captazione degli inquinanti provenienti dalla concimaia;

CONSIDERATO

- a. che la Società, con nota acquisita il 26/01/2012, prot. 62165, ha trasmesso una relazione tecnica integrativa riportante lo schema riassuntivo delle emissioni con valutazione previsionale e una documentazione relativa all'abolizione della concimaia, che viene sostituita con cassoni a tenuta per il deposito giornaliero dello stallatico e che lo stesso verrà rimosso al termine della giornata di lavoro da ditte autorizzate;
- a.1. l'ASL, con nota n. 303 del 27/01/2012, ha comunicato che la Società ha trasmesso le integrazioni richieste ed ha espresso parere favorevole;
- a.2. che l'ARPAC, con nota prot. gen. 3870 del 27/01/2012, acquisita il 27/01/2012 con prot. 67205, ha espresso parere favorevole in quanto gli impianti di abbattimento sono idonei al contenimento delle emissioni dichiarate, prescrivendo di adottare le seguenti misure:
- la vasca di scottatura in acqua deve essere isolata termicamente e coperta, e la copertura può essere ottenuta con l'uso di palline di plastica galleggianti che riducono le emissioni odorigine;
 - implementare la linea di aspirazione e convogliamento verso l'impianto di abbattimento E2, includendo anche il deposito pelli, la stalla di sosta bovini infetti e l'area di abbattimento bovini;
 - sostituire il carbone attivo con cadenza almeno annuale;
 - attuare un Piano di Manutenzione degli impianti, al fine di garantire la migliore efficienza nel tempo degli stessi;
 - predisporre idonee prese campione per i successivi controlli;
- a.3. la Società, con nota prot. 68496 del 30/01/2012, ha trasmesso una relazione tecnica, 2 grafici dello stato dei luoghi con indicazione dei percorsi di scarico delle acque reflue e dei liquami e una dichiarazione asseverata della perfetta tenuta delle vasche;

DATO ATTO

- a. che l'autorizzazione in oggetto è riferita precipuamente alle emissioni in atmosfera, per cui eventuali motivi ostativi correlati ad altre normative, ivi comprese le difformità edilizie, non rilevano ai fini ambientali (cfr. sentenza Tar Campania I Sezione n. 21605 del 30/12/2008);
- b. che l'autorizzazione di cui all'art. 269 D. Lgs. 152/06 e s.m.i. non sana la mancanza di altre autorizzazioni richieste per l'espletamento dell'attività;

RITENUTO di autorizzare alle emissioni in atmosfera, sulla base degli adeguamenti progettuali di cui alle relazioni tecniche agli atti con prot. 895549 del 24/11/2011 e con prot. 62165 del 26/01/2012 ai sensi dell'art. 269, comma 8, D.lgs. 152/06, conformemente alle risultanze istruttorie, alle posizioni espresse in Conferenza e per quanto su considerato, lo stabilimento sito in **Agerola alla via S. Croce, 33**

gestito dalla “**AGEROLA CARNI s.r.l.**”, esercente attività di **mattatoio e trasformazione carni**, con l’obbligo, per la società, di ottemperare alle prescrizioni richieste dall’ARPAC;

VISTI

- a. il Decreto Legislativo n. 152/06 e s. m. i.;
- b. la Legge n.241/90 e s. m. i.;
- c. il D.D. n. 9 del 20/04/2011 dell’A.G.C. 05;

In conformità dell’istruttoria effettuata dal Settore e della proposta del responsabile del procedimento di adozione del presente atto

DECRETA

per quanto esposto in narrativa, che si intende qui integralmente trascritto e confermato, di:

1. autorizzare alle emissioni in atmosfera provenienti dall’attività di **mattatoio e trasformazione carni**, ai sensi dell’art. 269, comma 8, D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., lo stabilimento sito in **Agerola alla via S. Croce, 33**, gestito dalla “**AGEROLA CARNI s.r.l.**”, così come di seguito specificato:

1.1.

Camino	Provenienza emissioni	Inquinanti	Concentrazione mg/Nm ³	Portata Nm ³ /h	Flussi di massa g/h	Sistemi di abbattimento
E1	Impianto di abbattimento	NH3 e composti odorigeni	32,95	13500	440	Carboni attivi non rigenerabili
E2	Impianto di abbattimento	NH3 e composti odorigeni	11,1	13500	150	Carboni attivi non rigenerabili

2. obbligare la società all’osservanza delle seguenti prescrizioni:

- 2.1. rispettare il ciclo produttivo e le tecnologie indicate nella relazione tecnica;
- 2.2. i metodi di prelievo e di analisi delle emissioni, nonché i criteri di valutazione delle stesse per il rispetto dei limiti, dovranno essere rispondenti alla normativa vigente in materia;
- 2.3. contenere le emissioni prodotte nei limiti suindicati, di cui alla relazione allegata all’istanza;
- 2.4. le misurazioni e/o valutazioni periodiche di tutte le emissioni prodotte dovranno essere effettuate con cadenza **annuale** e dovranno essere successivamente trasmesse al Settore Provinciale Ecologia, Tutela dell’Ambiente, Disinquinamento di Napoli della G. R. della Campania e all’ARPAC;
- 2.5. i sistemi di abbattimento devono essere tenuti in continua e costante efficienza con la sostituzione dei carboni attivi con cadenza almeno annuale;
- 2.6. adottare le seguenti misure:
 - la vasca di scottatura in acqua deve essere isolata termicamente e coperta per ridurre le emissioni odorigine;
 - implementare la linea di aspirazione e convogliamento verso l’impianto di abbattimento E2, includendo anche il deposito pelli, la stalla di sosta bovini infetti e l’area di abbattimento bovini;
 - attuare un Piano di Manutenzione degli impianti di abbattimento, al fine di garantire la migliore efficienza nel tempo degli stessi;
 - predisporre idonee prese campione per i successivi controlli;

- 2.7. i camini di emissione devono superare di almeno 1 metro il colmo dei tetti degli eventuali edifici ubicati nel raggio di 10 metri;
- 2.8. provvedere all'annotazione dei dati in appositi registri con pagine numerate, tenuti a disposizione dell'autorità competente al controllo e redatti sulla scorta degli schemi esemplificativi di cui alle appendici 1 e 2 dell'allegato IV, alla parte quinta del D. Lgs n. 152/06;
- 2.9. rispettare quanto stabilito dall'art. 269 comma 5 del D. Lgs n. 152/06 e s.m.i. in particolare:
- 2.9.1. comunicare agli enti di cui al punto 2.4 la data di messa in esercizio dei camini, almeno 15 giorni prima;
 - 2.9.2. effettuare per un periodo continuativo di 10 giorni di marcia controllata, decorrenti dalla data di messa a regime, campionamenti e analisi delle emissioni prodotte;
 - 2.9.3. trasmettere nei successivi 15 giorni le risultanze delle misurazioni e/o valutazioni delle emissioni al Settore Provinciale Ecologia, Tutela dell'Ambiente, Disinquinamento di Napoli della G. R. della Campania, all'ARPAC – Dipartimento Provinciale di Napoli;
- 2.10. la messa a regime dovrà avvenire entro 60 giorni dalla data di messa in esercizio, salvo richiesta motivata di proroga;
- 2.11. rispettare quanto previsto dall'art. 269 comma 8 D. Lgs n. 152/06 e s.m.i. in caso di modifica dell'impianto autorizzato, in particolare:
- 2.11.1. comunicare, in via preventiva, la modifica non sostanziale;
 - 2.11.2. richiedere, in via preventiva, l'aggiornamento dell'autorizzazione in caso di modifica sostanziale;
- 3.**precisare** che:
- 3.1. l'autorizzazione de qua ha la durata di quindici anni decorrente dal presente atto, sostituisce ogni altro provvedimento precedentemente emanato e viene rilasciata ai fini delle emissioni in atmosfera, fatti salvi comunque tutti i visti, autorizzazioni e concessioni di competenza di altri enti, propedeutici ed essenziali all'esercizio dell'attività;
 - 3.2. la domanda di rinnovo deve essere presentata almeno un anno prima della scadenza;
- 4.**demandare** all'ARPAC - Dipartimento Provinciale di Napoli, ai sensi dell'art. 5 della L.R. n.10/98, i controlli necessari per l'accertamento della regolarità delle misure e dei dispositivi di prevenzione contro l'inquinamento nonché del rispetto dei valori limite;
- 5.**precisare** che gli oneri per i suddetti accertamenti, ai sensi del D.D. n. 154/2007, sono a carico della ditta;
- 6.**stabilire** che gli esiti delle verifiche da parte degli enti di controllo devono essere comunicati a questo Settore per l'eventuale applicazione di quanto previsto dall'art. 278 del D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.;
- 7.**notificare** il presente provvedimento alla **“AGEROLA CARNI s.r.l.” con sede legale ed operativa in Agerola alla via S. Croce, 33;**
- 8.**inviare**, per quanto di competenza, copia del presente atto al Comune di Agerola, alla Provincia di Napoli, all'ASL NA 3 Sud ex NA 5 e all'ARPAC;
- 9.**inoltrare** copia del presente atto all'AGC 05 Ecologia, Tutela Ambiente, Disinquinamento, Protezione Civile, alla Segreteria di Giunta, nonché al Settore Stampa, Documentazione ed Informazione, Bollettino Ufficiale per la pubblicazione sul BURC.

dr.ssa Lucia Pagnozzi